

**INQUADRAMENTO GENERALE
NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI**

**D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
(aggiornato con il D.Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56)**

Sommario

1. PREMESSA	3
2. TIPOLOGIE DI SUB-CONTRATTI	3
2.1 Subappalto.....	3
2.2 Cottimo.....	4
2.3 Contratti simili.....	5
2.3.1 Fornitura con posa in opera	7
2.3.2 Nolo a caldo.....	9
2.4 Sub-contratti diversi dai “contratti simili”	10
2.5 Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura	11
2.6 Lavoratori autonomi.....	11
2.7 Distacco di personale tra imprese.....	13
3. Divieto di frazionamento	14
4. Sub-contratti ed antimafia	14
5. Pagamenti al subcontraente	15
NORMATIVA E DOCUMENTI A.N.AC. DI RIFERIMENTO.....	16

	INQUADRAMENTO GENERALE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI	Pagina Pag. 3 a 17	
		Aggiornamenti	
		Rev. 0	Data gennaio 2021

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce inquadramento generale con una raccolta sistematica della normativa di riferimento e dell'analisi di contratti derivanti da rapporti contrattuali per lavori, servizi e forniture regolati dal D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Quanto esposto costituisce supporto alle linee guida, unitamente a tutti i modelli disponibili sul sito web della Amministrazione aggiudicatrice, richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto posto a base di gara.

L'Appaltatore ha l'obbligo:

- di utilizzare i modelli disponibili sul sito web della Amministrazione aggiudicatrice, ovvero allegati alle linee guida per trasmettere la documentazione;
- di rendere noto agli altri operatori economici sottoscrittori di contratti discendenti dal rapporto contrattuale instaurato con questa Amministrazione aggiudicatrice.

L'Appaltatore e gli altri operatori economici hanno l'obbligo della completa conoscenza e di attenersi scrupolosamente ai contenuti di tutti i documenti disponibili sul sito web della Amministrazione aggiudicatrice.

2. TIPOLOGIE DI SUB-CONTRATTI

Sulla base della normativa vigente in materia, nell'ambito degli appalti pubblici di lavori sono possibili diverse tipologie di sub-contratti, ovvero contratti stipulati tra l'Appaltatore ed un soggetto terzo, aventi ad oggetto prestazioni necessarie. Le diverse tipologie di sub-contratti sono elencate ai paragrafi seguenti.

La corretta identificazione della tipologia di sub-contratto a cui riferire una prestazione che l'Appaltatore intende sub-affidare ad un soggetto terzo risulta di particolare importanza in quanto alcuni sub-contratti sono soggetti ad uno specifico regime autorizzativo da parte della Amministrazione aggiudicatrice, che presuppone anche la sussistenza in capo al soggetto terzo di particolari requisiti per poter svolgere la prestazione.

2.1 Subappalto

Secondo l'art. 1655 del Codice Civile, l'appalto è il contratto col quale una parte – l'Appaltatore - assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera verso un corrispettivo in danaro da parte del committente. L'Appaltatore al fine di conseguire il risultato deve, quindi, organizzare manodopera e mezzi d'opera e fornire i materiali (art. 1658 del Codice Civile). La definizione formulata dal Codice Civile consente quindi di inquadrare l'appalto come un'obbligazione "di risultato" in quanto, fermo restando il potere dell'Appaltatore di gestire in autonomia la fase di esecuzione, il pieno adempimento coincide solo con il completamento dell'opera, la quale deve risultare esente da vizi o difformità

Il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. al comma 2 dell'art. 105 stabilisce che il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con ciò confermando la definizione in precedenza già formulata dalla giurisprudenza.

Con il contratto di subappalto, infatti, l'Appaltatore conferisce a sua volta ad un terzo (cd.

	INQUADRAMENTO GENERALE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI	Pagina	
		Pag. 4 a 17	
		Aggiornamenti	
		Rev.	Data
		0	gennaio 2021

subappaltatore) l'incarico di eseguire in tutto od in parte i lavori che egli si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto di appalto principale. Il contratto di subappalto è quindi un contratto derivato dal contratto di appalto caratterizzato dal fatto di avere analogo contenuto e lo stesso tipo di causa del contratto principale.

Il subappaltatore, a sua volta, assume nei confronti dell'Appaltatore l'obbligazione di eseguire a proprio rischio parte dei lavori, organizzando anch'egli manodopera, mezzi d'opera e fornendo i materiali necessari.

L'essenza del subappalto è, quindi, la terzietà del subappaltatore rispetto all'Appaltatore. Il subappaltatore, infatti, esegue la parte dell'opera servendosi della propria organizzazione d'impresa, in posizione d'indipendenza e autonomia rispetto all'Appaltatore, di cui non condivide l'organizzazione (A.V.C.P. parere 20 dicembre 2012 AG 25/2012).

2.2 Cottimo

L'affidamento a cottimo è soggetto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., alla medesima disciplina autorizzativa del subappalto, e pertanto diviene necessario individuare compiutamente l'oggetto di tale sub-contratto.

Il termine cottimo è definito dalla lett. ggggg-undecies) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che chiarisce che il cottimo consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice che è in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori ad essa affidati e non all'importo del contratto di cottimo, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'Appaltatore.

L'unica differenza, quindi, tra il subappalto e il cottimo è che, nel primo, il subappaltatore necessariamente fornisce, oltre alla manodopera, anche i materiali ed i mezzi necessari per realizzare la parte dell'opera oggetto del sub-contratto (*si veda la definizione di subappalto al par. 3.1*), mentre nel secondo il cottimista utilizza in tutto o in parte, materiali e/o mezzi forniti dall'Appaltatore.

Non sussiste più, invece, alcuna differenza tra il subappaltatore ed il cottimista in merito alla struttura dell'impresa ed alla sua organizzazione, in quanto la stessa norma definisce il cottimista "impresa subappaltatrice" e ad esso richiede il possesso di tutti i requisiti di qualificazione propri del subappaltatore (e dell'appaltatore).

Ciò detto, entrambi i soggetti assumono nei confronti dell'Appaltatore l'obbligazione di eseguire a proprio rischio e con la propria autonoma organizzazione la parte di lavori oggetto del sub-contratto, per realizzare la quale devono disporre dei medesimi requisiti di qualificazione.

In siffatto contesto, per evitare il fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera (che sussiste quando il sub-contraente mette a disposizione dell'Appaltatore una mera prestazione lavorativa), è necessario che il cottimista operi nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i.. **A tal fine, è necessario che la responsabilità dell'utilizzo dei mezzi eventualmente forniti dall'Appaltatore rimanga totalmente in capo al cottimista** (TAR Lombardia, Sez. I, sentenza 13 novembre 2008, n. 1627; Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. 25/l/0015813 del 22 ottobre 2009).

	INQUADRAMENTO GENERALE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI	Pagina Pag. 5 a 17	
		Aggiornamenti	
		Rev.	Data
		0	gennaio 2021


Si precisa che il limite dell'importo autorizzabile è il medesimo del subappalto ovvero risultante dalla sommatoria di tutti i materiali e dalla manodopera, il cui importo in fase di emissione del CEL sarà riconosciuto per intero al cottimista.

2.3 Contratti simili

Ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. è considerato subappalto qualsiasi sub-contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo, **se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate** (ammontare dei lavori oggetto dell'appalto) **o di importo superiore a 100.000 euro** e, contemporaneamente, qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del sub-contratto da affidare.

→ le **FORNITURE CON POSA IN OPERA** e i **NOLI A CALDO**

a	se singolarmente di importo superiore al >2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro	Requisito Quantitativo
b	qualora l' incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare	Requisito Qualitativo



Il comma 5 dell'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., ora abrogato, chiariva che per attività "ovunque espletate" si intendono, comunque, solo quelle poste in essere all'interno del cantiere cui si riferisce l'appalto, escludendo quindi quelle poste in essere altrove (ad es. nello stabilimento di produzione di un elemento prefabbricato).

Il citato comma 2 dell'art.105 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., nella formulazione di cui al comma 12 dell'art. 18 della L. 19 marzo 1990 n. 55, è stato interpretato dall'A.V.C.P. (*determinazioni A.V.C.P. del 22 maggio 2001 n. 12 e 16 ottobre 2002 n. 27*), la quale ha chiarito che la norma riguarda i cosiddetti "contratti simili", cioè quei sub-contratti relativi a prestazioni che non sono lavori – in quanto la loro natura giuridica è diversa – ma che prevedono comunque l'impiego di manodopera, come nel caso della fornitura con posa in opera e dei noli a caldo, in relazione ai quali la norma ha stabilito delle soglie (*economiche e di incidenza della manodopera*), superate le quali tali sub-contratti sono equiparati al subappalto e, conseguentemente, debbono essere assoggettati alla medesima disciplina autorizzativa. L'A.V.C.P. ha precisato inoltre che la finalità della norma è quella di assicurare che anche per tali sub-contratti sussistano le stesse garanzie previste per i lavori e, quindi, per i subappalti (*determinazione A.V.C.P. 22 maggio 2001 n. 12*).

Deve essere precisato, in ogni caso, che solo nell'ipotesi in cui ricorrano contemporaneamente le due condizioni espressamente previste dalla norma (importo del sub-contratto superiore al 2% del

valore complessivo del contratto d'appalto o di importo superiore a 100.000,00 euro e costo della manodopera relativa alle attività espletate in cantiere superiore al 50% dell'importo del sub-contratto) il "contratto simile" è equiparato al subappalto e, come tale, soggetto alla medesima disciplina autorizzativa (figura 1)




Figura 1

Ed infatti, qualora dette condizioni non siano contemporaneamente soddisfatte, l'Appaltatore è comunque obbligato a comunicare alla Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del quarto periodo del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. **il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro** (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059), nonché i dati sulla **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i..

La distinzione tra lavoro, e quindi subappalto, e attività riconducibili ai "contratti simili", quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo, non è sempre agevole. La necessità di tale distinzione, peraltro, risulta di estrema importanza nel caso in cui la prestazione oggetto del sub-contratto non soddisfi contemporaneamente le due condizioni sopra enunciate. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, infatti, la prestazione, indipendentemente dalla sua vera natura (lavoro – e quindi subappalto – o prestazione diversa – e quindi "contratto simile"), deve essere assoggettata al regime autorizzatorio previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Se, al contrario, le due condizioni non sono contemporaneamente soddisfatte, il sub-contratto necessita dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., incidendo quindi sulla percentuale subappaltabile della categoria prevalente, unicamente se è classificabile come lavoro (nei paragrafi seguenti, pertanto, saranno approfonditi la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo, con

	<p style="text-align: center;">INQUADRAMENTO GENERALE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI</p>	Pagina	
		Pag. 7 a 17	
		Aggiornamenti	
		Rev.	Data
		0	gennaio 2021

particolare riferimento alle loro differenze con il lavoro).

In ogni caso, per inquadrare correttamente la tipologia di prestazione che viene in rilievo, è sempre necessario valutare il grado di autonomia del sub-contraente rispetto all'Appaltatore. In altre parole, deve essere accertato se ci si trova dinanzi ad una vera e propria "sostituzione" del soggetto preposto alla realizzazione dell'opera – ovvero l'Appaltatore – con un soggetto terzo che assume a proprio rischio l'esecuzione di parte di essa, o se invece la prestazione è meramente complementare e/o accessoria rispetto ai lavori condotti dall'Appaltatore. Nel primo caso il sub-contraente deve essere caratterizzato da idonea qualificazione e dal possesso di adeguati requisiti tecnici per poter realizzare l'opera e pertanto, deve essere necessariamente richiesta l'autorizzazione al subappalto per consentire alla Amministrazione aggiudicatrice di verificare tali requisiti nel corso dell'istruttoria propedeutica al rilascio dell'autorizzazione; nel secondo caso, invece, viene meno la necessità per il sub-contraente di possedere i requisiti necessari alla realizzazione dell'opera in quanto egli è inserito nell'organizzazione dell'Appaltatore ed opera sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

2.3.1 Fornitura con posa in opera

La fornitura con posa in opera è il contratto con il quale il soggetto produttore e/o commerciante di un manufatto o prodotto finito ne realizza anche l'installazione, ovvero la posa in opera.

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha chiarito che il contratto di fornitura con posa in opera è incentrato sulla prestazione del "**dare**", potendolo quindi inquadrare come un contratto di vendita del manufatto o del prodotto che viene fornito, a differenza del contratto di appalto, e quindi di subappalto, in cui assume rilievo l'obbligazione del "**fare**", ovvero del lavoro (*Ministero dei Lavori Pubblici, Circolare 9 marzo 1983 n. 477/UL*).

Secondo il Ministero dei Lavori Pubblici, infatti, i contratti di fornitura e posa in opera sono caratterizzati, rispetto all'appalto, ovvero ai lavori, non solo dalla prevalenza del bene fornito sull'attività lavorativa, ma anche dal fatto che nell'appalto il bene viene in evidenza ed ha interesse per il committente in quanto realizzato per intero dall'Appaltatore, mentre nella fornitura il bene rientra nel ciclo produttivo e commerciale del fornitore il quale aggiunge alla prestazione tipica del venditore un'attività (*la posa in opera*), che solo lui è in grado di realizzare o solo lui vuole realizzare. Nel caso del contratto di fornitura e posa in opera, pertanto, il produttore o commerciante di un manufatto o prodotto ne realizza anche l'installazione, che non implica la trasformazione di materiali grezzi, quale prestazione accessoria di lavori eseguiti dall'Appaltatore.

La differenza tra la fornitura con posa in opera ed il subappalto non è correlata, pertanto, al valore economico del materiale fornito rispetto al valore complessivo del sub-contratto.

La conferma di tale interpretazione la fornisce l'A.V.C.P. (oggi A.N.AC.) con l'Atto di Regolazione 31 gennaio 2001 n.5, prospettando, *per absurdum*, il caso che discenderebbe dall'interpretazione secondo cui, poiché in ogni opera di ingegneria civile le forniture (*materiale arido, calcestruzzo, acciaio, laterizi, legno, conglomerati bituminosi, impianti, ecc.*) sono di valore economico prevalente rispetto agli altri oneri connessi alla realizzazione dell'opera, ovvero la manodopera ed i mezzi, si potrebbe ipotizzare che esse acquistino valenza di autonoma prestazione, che farebbe qualificare il contratto di appalto dell'opera di ingegneria civile come un contratto di fornitura.

Sulla distinzione tra subappalto e fornitura con posa in opera si è ripetutamente espressa la stessa A.V.C.P.. In particolare, l'A.V.C.P., nel già richiamato Atto di Regolazione 31 gennaio 2001 n.5 e nella Determinazione 22 maggio 2001 n. 12, ha evidenziato che la differenza tra il contratto di appalto –

	<p style="text-align: center;">INQUADRAMENTO GENERALE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI</p>	Pagina	
		Pag. 8 a 17	
		Aggiornamenti	
		Rev.	Data
		0	gennaio 2021

ovvero di subappalto – e quello di compravendita – costituente invece il presupposto della fornitura – si correla alla prevalenza funzionale, secondo l'intenzione dei contraenti (ovvero dell'Appaltatore e del sub-contraente), della prestazione relativa al trasferimento del bene (fornitura) piuttosto che della realizzazione di un'opera (lavoro).

Con la successiva Deliberazione 10 aprile 2013 n. 14, l'A.V.C.P. ha chiarito che nel contratto di fornitura con posa in opera l'elemento "posa in opera", rispetto alla "fornitura", riguarda specificamente le prestazioni esecutive necessarie a posare in opera un bene prodotto in serie, nel senso di renderlo idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione che possiede già di per sé, cioè indipendentemente dalla sua posa in opera. Pertanto, secondo l'Autorità quando opere e impianti vanno inseriti in un organismo di ingegneria civile, non è consentito porre rilievo alla loro "fornitura" anche se di valore superiore al 50% in quanto in ogni appalto di lavori vi è una componente, talora economicamente prevalente, di forniture, ma l'appalto non muta per questo la propria natura giuridica. Sulla base di tali considerazioni l'Autorità ha ritenuto, nello specifico caso in esame nella richiamata Deliberazione, che la realizzazione in officina di carpenteria metallica, la sua fornitura, ed il montaggio in cantiere esorbitano dalla causale contrattuale della semplice compravendita assumendo una prevalente funzione di **"appalto di lavoro"**, ancorché l'incidenza della manodopera sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto.

La valutazione non risulta comunque sempre agevole. La stessa A.V.C.P., infatti, con Determinazione 13 marzo 2003 n.7, ha ritenuto che la fornitura e posa in opera del ferro di armatura presagomato dallo stabilimento di trasformazione (*ma anche la fornitura e posa in opera di travi precomprese prefabbricate o travetti precompressi*) non può essere considerato lavoro autonomo in quanto non viene realizzata una parte d'opera, ed ha quindi concluso che rientra nella fattispecie della "fornitura con posa in opera" e non del subappalto (*a meno che, ovviamente, il contratto non presenti le caratteristiche di contratto cd. "similare"*). Sul punto si veda anche la già richiamata Determinazione dell'A.V.C.P. 22 maggio 2001 n. 12.

In precedenza, la stessa A.V.C.P. con Deliberazione 14 dicembre 2000 aveva affermato che la **fornitura e posa in opera di serramenti e pavimenti rientra tra le attività che attengono alla realizzazione di un edificio, costituisce a tutti gli effetti "lavoro"** e pertanto non può essere considerata lavorazione soggetta alla disciplina di cui all'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990 n. 55 relativa alle forniture con posa in opera in senso proprio.

Significativa è anche la Deliberazione 3 settembre 2008 n.35 con la quale l'A.V.C.P. ha precisato che qualunque contratto concernente la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi è assimilabile al subappalto in quanto comprensivo di una serie di lavorazioni, tutt'altro che accessorie e/o complementari, rispetto al bene fornito, riconducibili a lavori e in relazione alle quali si pone l'esigenza che siano eseguite da soggetti, non solo in regola con la disciplina "antimafia", ma anche in possesso di idonea qualificazione.

In sintesi, l'elemento discriminante **per stabilire se una prestazione rientri nella fattispecie del lavoro, e quindi del subappalto, piuttosto che della vendita, e quindi della fornitura con posa in opera**, va individuato nel fatto che vi sia o meno trasformazione del bene fornito o comunque, una modificazione che ne muta o altera le caratteristiche. La prestazione è quindi inquadrabile come fornitura con posa in opera quando la posa in opera risulta attività sostanzialmente accessoria del bene fornito, senza che lo stesso si trasformi in una cosa diversa. **La prestazione è invece inquadrabile come lavoro, e quindi subappalto, quando il bene fornito viene trasformato in**

	INQUADRAMENTO GENERALE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI	Pagina	
		Pag. 9 a 17	
		Aggiornamenti	
		Rev.	Data
		0	gennaio 2021

qualcosa di diverso o vengono apportate ad esso modificazioni tali da mutarne la destinazione d'uso.

Come precedentemente già precisato, inoltre, punto fermo nella valutazione da condurre per inquadrare una prestazione come fornitura con posa in opera o come lavoro, e quindi subappalto, è rappresentato dalla considerazione che, nel caso la prestazione rientri tra una delle attività di cui alle declaratorie dell'allegato A al d.P.R. 207/10 s.m.i. e del D.M. 10 novembre 2016 n. 248, la funzione caratterizzante da riconoscere necessariamente alla prestazione è da individuare nella realizzazione dell'opera, ovvero nel lavoro, che costituisce, quindi, l'oggetto principale del sub-contratto. In altri termini, il legislatore, pur avendo descritto nelle declaratorie alcune prestazioni come forniture con posa in opera, le ha tuttavia qualificate come lavori, allo scopo evidentemente di garantire che i loro esecutori siano in possesso dei necessari requisiti di legge.

Si ricorda, inoltre, che l'Appaltatore non può frazionare una prestazione di fornitura con posa in opera al solo scopo di restare al di sotto dei limiti previsti comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/16 s.m.i., ed eludere, quindi, gli obblighi normativi correlati ai "contratti similari". Tale frazionamento, infatti, è accettabile unicamente se giustificato da fatti oggettivamente verificabili, come ad esempio, la necessità di eseguire la relativa posa in opera in fasi temporali nettamente distinte – come da previsioni del cronoprogramma allegato al contratto – o l'intervenuta approvazione di una perizia di variante che reintroduca, in un momento diverso e non prevedibile all'atto della consegna dei lavori, le condizioni per l'ulteriore ricorso ad medesimo fornitore (*Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003 n. 6*).

Si evidenzia, infine, che l'ufficio di Direzione Lavori potrà verificare in fase esecutiva l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le prestazioni oggetto del sub-contratto di fornitura e posa in opera non riconducibili in realtà ad un subappalto o ad un contratto simile. Sul punto, si richiamano altresì la Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003 n. 6, nonché le Deliberazioni 3 settembre 2008 n.35, 8 luglio 2010 n. 43, 23 marzo 2011 n. 39 e 10 aprile 2013 n. 13, che trattano specificatamente il tema del diritto-dovere di controllo della Amministrazione aggiudicatrice sui sub-contratti.

ATC ha assunto la linea guida riguardante i subcontratti che NON sono subappalti.

2.3.2 Nolo a caldo

Il nolo a caldo è il contratto con il quale un soggetto terzo mette a disposizione dell'Appaltatore un mezzo d'opera con il relativo operatore specializzato la cui prestazione è finalizzata esclusivamente **al funzionamento del mezzo.**

La giurisprudenza ha osservato che in materia di appalti pubblici, con riferimento al tema del contratto di nolo a caldo, non esiste nell'ordinamento la figura del noleggio come contratto tipico e che in realtà, tale figura contrattuale rientra nell'ambito del contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571 e segg. del Codice Civile. In tale prospettiva, è stato inoltre affermato che, anche se con il nolo a caldo oltre al macchinario il locatore mette a disposizione dell'Appaltatore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo, comunque il lavoro di quest'ultimo si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene (*TAR Veneto sez. I, 18 settembre 2009, n. 2416*).

Il contratto di nolo a caldo costituisce, quindi, esplicitazione dell'autonomia contrattuale dell'Appaltatore, al fine di acquisire la disponibilità di un macchinario, del quale sia sprovvisto, senza

	INQUADRAMENTO GENERALE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI	Pagina Pag. 10 a 17	
		Aggiornamenti	
		Rev.	Data
		0	gennaio 2021

però deferire il suo utilizzo all'organizzazione di una impresa estranea, come avviene invece in caso di subappalto. Non è un caso che la differenza tra subappalto e nolo a caldo sia nota anche alla giurisprudenza civile, in sede di applicazione dell'art. 2049 del Codice Civile, ai fini della individuazione del soggetto responsabile ai sensi di tale articolo, e che viene coerentemente individuato non nel locatore (che è il datore di lavoro dell'operatore del mezzo), bensì nell'Appaltatore, *"in quanto l'addetto agisce come preposto di quest'ultimo, essendo stato temporaneamente assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo"*. Il nolo a caldo è pertanto considerato un contratto atipico, assimilabile come disciplina alla locazione di cose mobili, in forza del quale ci si procura il godimento di una macchina con il relativo operatore. Più precisamente, il nolo a caldo si configura quindi come un contratto caratterizzato da una prestazione principale, avente ad oggetto la locazione o il c.d. noleggio di un macchinario e da una prestazione accessoria, rappresentata dall'attività dell'operatore di tale macchinario (A.V.C.P. Parere 8 marzo 2012 n.38).

Pertanto, la differenza tra il nolo a caldo ed il subappalto va identificata nel fatto che nel nolo a caldo l'operatore specializzato, con il relativo mezzo, pur concorrendo all'obbligazione dell'Appaltatore, non si sostituisce all'Appaltatore stesso nell'esecuzione dell'opera, ma agisce esclusivamente sotto il suo controllo, rientrando quindi tra i mezzi che l'Appaltatore organizza e gestisce a proprio rischio per realizzare l'opera (art. 1655 del Codice Civile).

Se, invece, l'intervento dell'operatore specializzato non è finalizzato esclusivamente al funzionamento del mezzo all'interno dell'organizzazione dell'Appaltatore e sotto la sua direzione ed il suo controllo diretto, ma consiste in una prestazione specialistica e, pertanto, l'operatore si sostituisce di fatto all'Appaltatore nell'esecuzione di una parte dell'opera, **allora il contratto si configura quale subappalto.**

Secondo la Cassazione Penale, ad esempio, l'esecuzione di perforazioni con una trivella e l'installazione di micropali per sostenere le pareti di uno scavo, sono operazioni **"tutte altamente specialistiche"** e comportano non solo la sistemazione in sito dei micropali, ma anche l'immissione del cemento liquido in essi e, quindi, non si limitano al funzionamento di attrezzature speciali, ma anche alla messa in opera a regola d'arte dei micropali, sicché nella fattispecie non si configura un contratto di nolo a caldo bensì un subappalto (Cass. Pen., Sez. III, sentenza 13 giugno 1997, n. 6923).

Si evidenzia, infine, che l'ufficio di Direzione Lavori potrà verificare in fase esecutiva l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le prestazioni oggetto del sub-contratto un nolo a caldo, non riconducibili in realtà ad un subappalto o ad un contratto simile. Sul punto, si richiamano altresì la Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003 n. 6, nonché le Deliberazioni 3 settembre 2008 n.35, 8 luglio 2010 n. 43, 23 marzo 2011 n. 39 e 10 aprile 2013 n. 13, che trattano specificatamente il tema del diritto-dovere di controllo della Amministrazione aggiudicatrice sui sub-contratti.

ATC ha assunto la linea guida riguardante i subcontratti che NON sono subappalti.

2.4 Sub-contratti diversi dai "contratti similari"

Si considerano sub-contratti (*ad esempio: contratti di trasporto, contratti di mera fornitura di beni, contratti di nolo "a freddo", ecc...*) le fattispecie contrattuali in cui la prestazione non sia configurabile in termini di lavoro, come subappalto o cottimo, e che si differenziano dai *"contratti similari"* di cui al paragrafo 2.3.

Per questi sub-contratti, inclusi quindi le forniture con posa in opera ed i noli a caldo che non

	<p style="text-align: center;">INQUADRAMENTO GENERALE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI</p>	Pagina	
		Pag. 11 a 17	
		Aggiornamenti	
		Rev.	Data
		0	gennaio 2021

presentano i requisiti per essere considerati “*contratti similari*”, **non è necessaria l'autorizzazione della Amministrazione aggiudicatrice**. Si rammenta tuttavia che, ai sensi del quarto periodo del comma 2 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l'Appaltatore ha comunque l'obbligo di comunicare alla Amministrazione aggiudicatrice, per tutti i sub-contratti da stipulare per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o fornitura affidati (*T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059*). Inoltre, il subcontraente deve comunicare alla Amministrazione aggiudicatrice i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i..

Per tali sub-contratti, inoltre, l'A.V.C.P. già con Determinazione 27 febbraio 2003 n. 6 ha comunque confermato che va riconosciuto ai soggetti preposti alla conduzione dell'appalto (**Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**) il diritto-dovere di esercitare appieno il ruolo attribuito in forza di legge, con ciò potendo configurare – indirettamente – delle limitazioni nel ricorso agli anzidetti sub-affidamenti.

2.5 Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura

Ai sensi della lett. c-bis) del comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. non costituiscono subappalto le prestazioni rese in favore dell'Appaltatore in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. L'art. citato prevede espressamente che questi contratti siano depositati alla Amministrazione aggiudicatrice prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Inoltre, nel caso in cui la prestazione oggetto del contratto continuativo consista nello svolgimento di lavori, il subcontraente deve essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo dei lavori che dovrà realizzare (*Attestazione di qualificazione SOA o requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.*).

2.6 Lavoratori autonomi

Il lavoro autonomo è disciplinato dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile. Sia il contratto di lavoro autonomo sia quello d'appalto sono caratterizzati dal fatto che il debitore si obbliga a realizzare un'opera verso un corrispettivo, senza un vincolo di subordinazione nei confronti del committente ed assumendosi il rischio del risultato finale. La differenza risiede nel fatto che nel caso di lavoro autonomo il debitore realizza l'opera con l'impiego di lavoro prevalentemente proprio mentre nel caso di appalto il debitore, ovvero l'imprenditore, organizza il lavoro altrui. Anche il lavoratore autonomo realizza quindi una parte d'opera, ovvero un lavoro, e pertanto, nel caso operi nell'ambito di un contratto di appalto, la sua attività, a meno che non riguardi aspetti minimali, si configura come subappalto e deve essere autorizzato secondo le normative vigenti.

Nel caso, invece, al lavoratore autonomo siano affidate attività specifiche, l'affidamento non si configura come subappalto ai sensi del comma 3 dell'art. 105, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Secondo l'A.V.C.P., che richiama una decisione del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato 4 giugno 2006, n. 2943), per attività specifica, ovvero attività particolari estrapolate da una più ampia categoria di attività, debbono intendersi le prestazioni d'opera intellettuali, quali consulenze professionali, diverse da quelle indicate dall'art.31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.¹, che sono assoggettate al

¹ 8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto

	INQUADRAMENTO GENERALE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI	Pagina Pag. 12 a 17	
		Aggiornamenti	
		Rev. 0	Data gennaio 2021

generale divieto di subappalto nell'ambito degli appalti di progettazione (A.V.C.P. Parere 27 settembre 2012 AG 16/2012).

Anche per tali sub-affidamenti, comunque, vige l'obbligo di comunicazione alla Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi della lettera a), del comma 3 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. . L'Appaltatore ha quindi l'obbligo di comunicare alla Amministrazione aggiudicatrice, per tutti i sub-affidamenti a lavoratori autonomi per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del sub-affidamento.

Inoltre, con riferimento ai sub-affidamenti a lavoratori autonomi nell'ambito di un appalto, va osservato che talvolta si riscontra l'utilizzo improprio di tale istituto in quanto i lavoratori autonomi, di fatto, operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo dell'Appaltatore, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente dello stesso Appaltatore.

La suddetta circostanza è spesso aggravata dal ricorso ad ulteriori formule "aggregative" di dubbia legittimità, che prescindono da un'organizzazione d'impresa, costituite nello specifico da associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata l'esecuzione anche integrale di intere opere edili.

La situazione, così come complessivamente delineata, presenta evidenti profili di criticità che debbono essere verificati in quanto coinvolgono sia il tema del corretto inquadramento lavoristico delle prestazioni, che quello della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori interessati.

In primo luogo, si ritiene opportuno richiamare la definizione di lavoratore autonomo contenuta nell'art. 89, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che recita: *"persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione"*.

A tal proposito, va sgombrato il campo dalla pretesa inconciliabilità, in capo allo stesso soggetto, dello "status" di imprenditore autonomo o, addirittura, di imprenditore artigiano, con l'eventuale qualifica di lavoratore dipendente; ciò in quanto, anche alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'imprenditore "tout court", ovvero l'imprenditore artigiano, può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (Cassazione Civile Sezioni Unite 12 febbraio 2010 n. 3240).

In simili evenienze, elemento significativo ai fini della verifica è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.

In tal senso occorre constatare se dall'esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori (*ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento*) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili. Non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (*secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi*) inidonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche

dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. (si vedano le [Linee Guida n. 1 di ANAC](#))

	<p style="text-align: center;">INQUADRAMENTO GENERALE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI</p>	Pagina Pag. 13 a 17	
		Aggiornamenti	
		Rev.	Data
		0	gennaio 2021

per la realizzazione dei lavori data dall'Appaltatore, ancorché a titolo oneroso, rappresentando anzi tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo. Ciò, del resto, è assolutamente in linea con i principi fondamentali che ispirano il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., il quale, individuando la nozione di idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi - la cui verifica è fondamentale da parte del committente/datore di lavoro, a pena dell'adozione di sanzioni penalmente rilevanti - fa esplicito riferimento, precedentemente ed indipendentemente dall'affidamento del singolo lavoro, alla disponibilità di macchine, di attrezzature e opere provvisoriale la cui conformità deve essere peraltro opportunamente documentata (vedi allegato 17, D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.) (*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 4 luglio 2012, n. 16*).

2.7 Distacco di personale tra imprese

L'istituto del distacco di personale presenta caratteristiche e presupposti diversi dall'istituto del subappalto. La distinzione tra i due istituti è rilevante al fine di verificare che il distacco non venga utilizzato per porre in essere, di fatto, un subappalto non autorizzato.

L'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i. dispone che *"L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"*.

L'Agenzia in merito al distacco, svolgerà i seguenti controlli:

Ufficio preposto:

- 1) Verifica la coerenza dell'interesse dichiarato dal distaccante rispetto ai punti 2 e 3 evidenziando la "genuinità" o meno del distacco.
- 2) Verifica la durata del distacco. Questo deve essere temporaneo.
- 3) Verifica la data di assunzione del dipendente, qualora questa sia ravvicinata rispetto alla data del distacco, fa presupporre una mancanza di interesse genuino. Tale verifica si attua attraverso il modello Unilav, nel quale sono rilevate alcune indicazioni relative al nominativo del lavoratore ed il nome e la sede operativa del datore di lavoro distaccatario;
- 4) Verifica la presenza nel contratto di distacco dell'indicazione dei rapporti economici fra il distaccante e la distaccataria (che dovrebbe attenere unicamente al mero rimborso delle retribuzioni lorde dei lavoratori distaccati ed escludere in toto qualsivoglia fornitura-previo compenso-di materiali, mezzi d'opera etc. dal distaccante al distaccatario).

Ufficio Direzione Lavori, così come precisato dal Ministero del Lavoro con circolare 21 agosto 2008 n. 20:

- Verifica che i lavoratori distaccati siano registrati sul Libro unico del lavoro del distaccante all'inizio ed alla fine dell'impiego presso il distaccatario, con l'annotazione dei dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, qualifiche livello di inquadramento contrattuale);
- Verifica che i lavoratori distaccati siano inseriti per tutta la durata del distacco negli elenchi riepilogativi del personale in forza, come previsto dall'articolo 4 del D.M. 9 luglio 2008 (18). Secondo la giurisprudenza, le risorse necessarie all'esecuzione di un appalto possono essere impiegate dall'operatore economico anche tramite ricorso allo strumento del distacco (*ovvero del subappalto, di personale proprio appositamente assunto, altri strumenti contrattuali*). (v. *C.d.S., Sez. III, 13 settembre 2017, n. 4336, che ha confermato T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 19 dicembre 2016, n. 1038; cfr., altresì, T.A.R. Marche, Sez. I, 29 ottobre 2018, n. 699*).

	INQUADRAMENTO GENERALE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI	Pagina	
		Pag. 14 a 17	
		Aggiornamenti	
		Rev.	Data
		0	gennaio 2021

3. Divieto di frazionamento

Le prestazioni oggetto di sub-contratto non possono essere frazionate artificialmente al fine di eludere la disciplina del subappalto e sottrarle, quindi, al regime autorizzatorio (cfr. Determinazione A.V.C.P. 3 settembre 2008 n.35).

4. Sub-contratti ed antimafia

La lett. c) del comma 1 dell'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. richiede l'acquisizione dell'informazione antimafia prima di stipulare, approvare od autorizzare i subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00.

Non sono soggetti a tale disposizione, i sub-contratti di cui al comma 2 dell'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per i quali la normativa prevede una semplice comunicazione alla Amministrazione aggiudicatrice.

Tuttavia, il comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i. riporta l'elenco delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa. Il precedente comma 52 prevede che per tali attività la Amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione sia della comunicazione sia dell'informazione antimafia liberatorie, indipendentemente dalle soglie previste dal D.lgs. n. 159/2011 s.m.i., attraverso la verifica che l'operatore economico sia iscritto nell'apposito elenco istituito presso le Prefetture (cd. "White list").

Nel caso l'oggetto del sub-contratto ricomprenda una o più delle attività inserite nell'elenco, o nel caso il contratto di sola fornitura riguardi uno dei materiali elencati (terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume – intendendosi ricompresi anche i conglomerati bituminosi –, ferro lavorato), il subcontraente dovrà necessariamente essere iscritto nella "white list", pena l'impossibilità di svolgere l'attività nell'ambito dell'appalto. L'Appaltatore deve comunicare tale iscrizione compilando la parte appositamente prevista nella richiesta di autorizzazione subappalto (**modello 01**) ovvero nella comunicazione di subaffidamento (**modello A**).

La Amministrazione aggiudicatrice provvederà a verificare la presenza del subcontraente nella "white list", come stabilito dalla competente PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO.

Qualora l'operatore economico non risulti iscritto alla White-List, oppure risulti privo di idonea richiesta di iscrizione, ATC non procederà con l'esame della documentazione, sino alla presentazione di dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione alla suddetta White-List. In tal caso ATC procederà con la richiesta di informazioni alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) e come previsto dalla norma (Art.92 del D. Lgs. 159 del 2011), attenderà i 30 gg previsti dalla normativa, prima di procedere con l'approvazione.

La Amministrazione aggiudicatrice provvederà a acquisire l'Informazione Antimafia come stabilito dalla competente PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO.

L'ufficio di Direzione Lavori verificherà con particolare attenzione che i contratti per la fornitura di materiali di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i., ovvero di terre e materiali inerti, ferro lavorato e carpenteria metallica, calcestruzzi, conglomerati bituminosi, siano preventivamente comunicati dall'Appaltatore alla Amministrazione aggiudicatrice affinché quest'ultima possa condurre la verifica sulla presenza del sub-contraente nelle "white list".

	<p style="text-align: center;">INQUADRAMENTO GENERALE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI</p>	Pagina	
		Pag. 15 a 17	
		Aggiornamenti	
		Rev.	Data
		0	gennaio 2021

5. Pagamenti al subcontraente

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del codice corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa²;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Si dovranno seguire le indicazioni contenute nelle linee guida.

=====

² Sono definite microimprese quelle imprese con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di Euro
Sono definite piccole imprese quelle imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo inferiore ai 10 milioni di Euro.

	<p style="text-align: center;">INQUADRAMENTO GENERALE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI</p>	Pagina	
		Pag. 16 a 17	
		Aggiornamenti	
		Rev.	Data
		0	gennaio 2021

NORMATIVA E DOCUMENTI A.N.AC. DI RIFERIMENTO

La principale normativa e documentazione di riferimento è costituita da:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. “Codice dei Contratti”;
- DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 . Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
- A.N.AC. – Linee guida n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016; aggiornate al D.Lgs. 56 del 2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017;
- D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici”;
- D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n.193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”
- Legge 11 agosto 2014, n.114 e s.m.i. “Conversione, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
- Legge 23 maggio 2014, n. 80 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47. Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” s.m.i.;
- Legge 16 maggio 2014 n. 78 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- Legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 2003”;
- D.P.R. 24 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” s.m.i.;
- Legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. “Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della

	INQUADRAMENTO GENERALE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI E SERVIZI	Pagina Pag. 17 a 17	
		Aggiornamenti	
		Rev.	Data
		0	gennaio 2021

mafia”;

- Circolare Ministero degli Interni 23 marzo 2016 prot. 25954;
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 giugno 2015 n. 8; Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 gennaio 2015; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16/2012;
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2004; Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 477/UL del 9 marzo 1983;
- Deliberazione A.V.C.P. 14 dicembre 2000, legge 109/94 Articoli 34 – Codici 34.1;
- Deliberazione A.V.C.P. 3 settembre 2008, n. 35;
- Deliberazione A.V.C.P. 8 luglio 2010 n. 43;
- Deliberazione A.V.C.P. 23 marzo 2011 n. 39;
- Deliberazione A.V.C.P. 10 aprile 2013, n. 14;
- Deliberazione A.V.C.P. 10 aprile 2013 n. 13;
- Determinazione A.V.C.P. 22 maggio 2001 n. 12;
- Determinazione A.V.C.P. 16 ottobre 2002 n. 27
- Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003, n. 6;
- Determinazione A.V.C.P. 13 marzo 2003 n.7;
- Parere A.V.C.P. 8 marzo 2012 n.38, Prec 244/11/L;
- Parere A.V.C.P. 27 settembre 2012, AG/16/2012;
- Parere A.V.C.P. 20 dicembre 2012, AG 25/2012;
- Parere A.V.C.P. 19 dicembre 2013, AG 51/13;
- Parere A.N.AC. 10 marzo 2017, n.208;
- Parere A.N.AC. 23 aprile 2014 n.83;
- Atto di Regolazione A.V.C.P. 31 gennaio 2001, n.5;
- Manuale A.N.AC. sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro, (aggiornamento del 14.11.2016);
- Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 13 luglio 2006 prot. n. 25/1/0001565.